



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Decreto n. del

Modifica all'articolo del decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti."

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal regolamento (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

Visto il regolamento (CE) n.3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi;

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 772/2010 della Commissione del 1 settembre 2010 che modifica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 555/2008 inserendo la possibilità di erogare il sostegno a favore delle azioni di promozione e di informazione per ulteriori due anni in aggiunta ai tre precedentemente previsti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'articolo 4 riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTA la nota ministeriale 30 giugno 2008, prot. 1488, con la quale è stato notificato alla Commissione europea il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTA la nota ministeriale 01 marzo 2011 prot. 1673, con la quale è stata notificata alla Commissione europea la modifica al suddetto programma;

VISTO il decreto ministeriale 22 luglio 2010 relativo a "OCM Vino – Modalità attuative della misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" – Campagne 2010-2011 e seguenti", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.230 del 3 ottobre 2009;



*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

RAVVISATA la necessità di procedere alla modifica del decreto ministeriale 22 luglio 2010 prevedendo la possibilità di proroga della durata dei progetti in corso di realizzazione;

VISTA l'intesa sancita, nella seduta del 27/07/2011, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

DECRETA:

Articolo 1

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è sostituito dal seguente:

“3. I progetti sono presentati per una durata massima di tre anni. Durante la realizzazione di tali progetti, il medesimo beneficiario può presentare nuovi progetti purché riguardino Paesi terzi diversi. Un beneficiario che abbia già ottenuto l'approvazione di un progetto nelle precedenti campagne 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 può presentare un nuovo progetto, anche se riferito al medesimo Paese, purché la durata complessiva dello stesso non superi i cinque anni.”

2. Il comma 1, lett c) dell'articolo 8 del decreto ministeriale 22 luglio 2010 è modificato come segue:

“c) la durata del progetto che, comunque, non può essere superiore a tre anni per beneficiario e per Paese terzo, salvo quanto disposto al precedente articolo 3, comma 3.

Il presente decreto è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO